

CITTA' DI LERICI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI PER L'ESERCIZIO E L'USO DELL'IMPIANTO DI CATENARIA, DEI MOLI, DELLA BANCHINA E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE COMUNALI ACCESSORIE DELLO SPECCHIO D'ACQUA DEL DEMANIO MARITTIMO IN REGIME DI CONCESSIONE NEL PORTO DI LERICI.

Art.1 - OGGETTO

Il presente regolamento si applica sulle concessioni demaniali intestate alla Sviluppo Turistico Lerici s.r.l., sia che queste siano gestite direttamente che tramite terzi, ed ha per oggetto la disciplina dell'esercizio e dell'uso dell'impianto di catenaria, dei moli, della banchina e delle altre infrastrutture ed attrezzature comunali accessorie dello specchio d'acqua del Demanio Marittimo in regime di concessione nel Porto di Lerici per l'ancoraggio dei natanti e delle imbarcazioni, di cui gli assegnatari dei relativi ormeggi abbiano la disponibilità.

Art.2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI

Gli ormeggi sono divisi in Stanziali e Libero Transito.

Gli ormeggi stanziali sono classificati, come di seguito, in base alla larghezza e lunghezza fuori tutto dei natanti ovvero delle imbarcazioni a remi, a vela e/o a motore, per il cui ancoraggio possono essere impiegati :

classe a) n. 140 di lunghezza	fino a mt 5	larghezza	fino a mt. 2,00
classe b) n. 95 da mt. 5.01	a mt.6.00	“	fino a mt. 2,20
classe c) n. 51 da mt. 6.01	a mt.7.00	“	fino a mt. 2,30
classe d) n. 41 da mt. 7.01	a mt.8.00	“	fino a mt. 2,80
classe e) n. 27 da mt. 8.01	a mt.9.00	“	fino a mt. 3,20
classe f) n. 22 da mt. 9.01	a mt.10.00	“	fino a mt. 3,40
classe g) n. 22 da mt 10.01	a mt. 12.00	“	fino a mt. 3,40
classe h) n. 7 da mt.12.01	a mt. 14.00	“	fino a mt. 3,40

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante o delle imbarcazione, compreso ogni tipo di accessorio fisso, con la sola esclusione del motore. Pertanto l'imbarcazione o il natante deve rientrare nei limiti prescritti per le classi di ormeggio di rispettiva assegnazione con la tolleranza massima per la sola lunghezza, del 6% in più.

Le assegnazioni e gli spostamenti devono tenere conto delle dimensioni delle imbarcazioni, non solo per quanto riguarda le dimensioni massime ammesse, ma anche sotto il profilo della congruità fra posto barca assegnato e dimensioni reali.

Il gestore ha comunque facoltà, per motivi organizzativi legati alla piena occupazione dei posti barca, di permettere occupazione temporanee di gavitelli di classe d'ormeggio superiore.

Ogni variazione della classe degli ormeggi risultante dalla realizzazione di progetti esecutivi dell'impianto di catenaria o di nuovi pontili, dovrà essere assentita con motivato provvedimento della Giunta Comunale subordinatamente al benessere della competente Autorità Marittima.

Ai fini del presente regolamento, per imbarcazioni si considerano le navi registrate e per natanti le altre; per utente assegnatario la persona fisica o giuridica alla quale è stato assegnato l'ormeggio; per gestore il soggetto che gestisce gli ormeggi.

Art. 3 - DISCIPLINA LIBERO TRANSITO

I gavitelli destinati al libero transito sono attualmente 10 della classe a) (fino a mt. 5,00) e posizionati nella zona C2 lungo il canale di transito di ponente, perpendicolare al lungomare Vassallo. Per la disciplina dei suddetti gavitelli è istituito apposito registro dove verranno annotate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'imbarcazione che usufruisce dell'ormeggio.

E' altresì istituito un servizio di attracchi ai punti di ormeggio presenti sulla Calata Mazzini dotati di utenze di servizio, per barche aventi lunghezza fino a 12,00 metri.

L'utilizzo del servizio è subordinato al rispetto del disciplinare per i servizi di attracco ai punti di ormeggio sulla Calata Mazzini allegato A al presente regolamento.

L'assegnazione di tali ormeggi è effettuata dal Gestore in relazione alle richieste pervenute per una durata massima di 10 giorni nel periodo estivo, e di un mese in altro periodo.

Le tariffe minime di utilizzo verranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

Hanno diritto a fruire dell'impianto di catenaria tutti coloro che alla data del 31.12.2005 risultano assegnatari dei 405 gavitelli attualmente disponibili nella catenaria ed in regola con i pagamenti per l'anno 2005.

Gli ormeggi stanziali che si renderanno disponibili saranno assegnati alle persone fisiche o giuridiche che saranno utilmente collocate nella graduatoria/graduatorie di cui agli articoli seguenti, utilizzando il criterio che ogni posto liberato da residente, sarà assegnato a residente ed ogni posto liberato da non residente avrà una assegnazione stagionale a non residente.

Prima dell'assegnazione definitiva dovrà essere:

a) Accertata, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta dall'assegnatario ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, la sussistenza di tutti i requisiti utilizzati per la determinazione del punteggio finale e l'esattezza di tutti i dati indicati nella domanda di inserimento in graduatoria;

b) Consegnato all'assegnatario copia del presente regolamento che dovrà sottoscrivere per accettazione;

Nel caso in cui l'assegnatario non fosse in grado di dimostrare la sussistenza degli elementi indicati al punto a) non si procederà all'assegnazione;

L'ASSEGNAZIONE HA DURATA ANNUALE (dal 01.01 al 31.12);

L'assegnazione viene formalizzata con sottoscrizione da parte del gestore e dell'utente del verbale di assegnazione. Non è ammesso il rinnovo tacito dell'assegnazione. Qualora il gestore non ritenga di rinnovare l'assegnazione dell'ormeggio, dovrà darne comunicazione scritta all'utente assegnando un termine entro cui dovrà essere rimosso il natante.

Art.5 - DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER GLI ORMEGGI STANZIALI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI

1. L'aspirante all'assegnazione dell'ormeggio stanziale dovrà inoltrare, al soggetto gestore, entro e non oltre il 31.12 apposita domanda nella quale, sotto pena di rigetto, dovranno essere indicati:

a) Le complete generalità del richiedente;

b) La residenza ed il recapito telefonico;

c) Il tipo di mezzo nautico (pesca, diporto) con il quale intende utilizzare l'ormeggio e i suoi dati caratteristici (materiale di costruzione, larghezza, lunghezza fuori tutto, tipo di motore e potenza, pescaggio, matricola, Ufficio di iscrizione);

d) Dichiarazione dalla quale risulti che nessun componente del nucleo familiare del richiedente, come risultante dai registri anagrafici, sia già assegnatario di posto barca nelle Concessioni assentite dal Comune di Lerici ovvero abbia in atto istanza per ottenerlo;

e) Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente l'ormeggio è unico proprietario del mezzo nautico descritto;

f) Estremi della polizza assicurativa del mezzo nautico. Tale polizza dovrà essere intestata al

richiedente l'ormeggio;

2. Il richiedente è tenuto a comunicare al gestore ogni successiva variazione dei dati indicati nell'istanza di inserimento in graduatoria.
3. Il gestore non sarà in nessun caso responsabile per disservizi, mancate assegnazioni, perdite di corrispondenza, ecc., per causa di inesatta o incomplete indicazioni di cui al precedente comma 1 e mancate comunicazioni di variazione degli stessi.

Art.6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI STANZIALI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI.

Ogni anno il soggetto gestore provvederà ad aggiornare le graduatorie di tutti i richiedenti l'ormeggio stanziale e verrà trasmessa per opportuna conoscenza al Comune, che a sua volta la renderà pubblica affiggendola all'Albo Pretorio per un periodo adeguato, comunque non inferiore a 90 giorni.

Le graduatorie saranno due, di cui una per i residenti del Comune di Lerici, ai quali sarà riservato almeno il 50 % degli ormeggi disponibili, l'altra a non residenti. .

E' facoltà del gestore, con atto motivato o per motivi di funzionalità dell'impianto, di riservare prioritariamente gli ormeggi che si renderanno disponibili per lo spostamento di utenti già assegnatari di posto barca, anziché assegnarli ai nuovi richiedenti, fermo restando che i posti liberatisi a seguito di tali spostamenti saranno assegnati agli aventi diritto inseriti in graduatoria.

Entrambe le graduatorie verranno formate assegnando punti 1,00 per ogni mese a partire da quello successivo alla presentazione della domanda e punti 1,5 a chi detiene motori di propulsione con requisiti di protezione ambientale secondo la direttiva europea 2003/44/CE. Alla graduatoria riservata ai residenti potranno accedere esclusivamente coloro nel cui nucleo familiare, così come indicato all'art. 5, punto d) non è presente alcun assegnatario di posto barca nelle concessioni del porto di Lerici. All'interno della graduatoria dei non residenti è prevista l'assegnazione, oltre a punti 1,00 per ogni mese a partire da quello successivo alla presentazione della domanda, di ulteriori punti 0,5 ai proprietari di abitazione nel Comune di Lerici.

Art 7 - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE E NELLA GRADUATORIA/GRADUATORIE

Il subentro, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, sarà consentito nei seguenti casi:

a) All'erede del mezzo nautico in caso di morte dell'assegnatario o per donazione purchè all'interno del nucleo familiare ed a condizione che non risulti assegnatario di altro posto barca nello specchio d'acqua di Lerici;

b) Al coniuge, al parente o affine di primo grado, oppure, solo se appartenente allo stesso nucleo familiare anche al parente o affine di secondo grado, a condizione che non risulti assegnatario di altro posto barca nello specchio d'acqua di Lerici;

L'avente diritto al subentro potrà esercitarlo inoltrando al gestore, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, apposita domanda, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari;

Il gestore provvederà, con apposito atto alla voltura dell'autorizzazione nei 30 giorni successivi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla possibilità di subentro nella graduatoria. Il subentrante manterrà il punteggio acquisito fino alla data del subentro, successivamente l'aumento del punteggio sarà calcolato in base ai requisiti in possesso del subentrante.

Art. 8 - MANCATO UTILIZZO DELL'ORMEGGIO

Ogni anno il Gestore comunicherà all'assegnatario la propria volontà di procedere al rinnovo dell'assegnazione stabilendo un termine entro il quale l'utente deve comunicare al gestore la propria volontà di non utilizzare per l'anno in corso l'ormeggio. Il mancato utilizzo per una stagione prevede

comunque il pagamento della quota annuale e non pregiudica l'assegnazione per l'anno successivo.

L'assegnatario che entro il 28 febbraio comunichi la propria volontà di non utilizzare per l'anno in corso l'ormeggio, usufruirà nella stagione successiva di uno sconto sul canone pari al 50%. Tale ormeggio verrà destinato per il transito o altra soluzione a tempo determinato individuato dal gestore, con priorità per assegnazioni stagionali a soggetti presenti nella graduatoria dei residenti in lista di attesa. Le conseguenti eventuali assegnazioni stagionali, avranno un termine preindicato e non costituiranno diritto per assegnazioni future. Resta comunque inteso che l'eventuale rinuncia alla assegnazione stagionale non pregiudica la permanenza nella graduatoria per l'assegnazione di ormeggi definitivi.

Art. 9 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

L'assegnatario decade dall'assegnazione dell'ormeggio per i seguenti motivi :

- a) Al 31.12 di ogni anno per termine della concessione che ai sensi dell'art.3 ha durata annuale.
- b) Rinuncia scritta presentata al momento dell'assegnazione dell'ormeggio.
- c) In caso di falsa attestazione dei requisiti riportati nella domanda ovvero di falsa dichiarazione di cui ai precedenti artt.4 e 6.
- d) Mancata comunicazione preventiva delle modifiche, delle sostituzioni e del cambiamento dei dati comunicati al gestore.(esempio tipologia del mezzo nautico, ecc.)
- e) Scambio di ormeggio senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del gestore.
- f) Mancata stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile.
- g) Subaffitto, cessione dell'ormeggio, anche per gratuità.
- h) Turbativa o molestia o grave infrazione alle norme previste dal presente regolamento.
- i) Mancato utilizzo per due anni consecutivi del posto barca.

Il mancato pagamento del canone annuo comporta la non assegnazione dell'ormeggio ed è causa per non procedere al rinnovo negli anni successivi.

In caso di decadenza o di mancato rinnovo dell'assegnazione dell'ormeggio l'Utente è obbligato a rimuovere il mezzo nautico. Ove questo non provveda, il gestore ricorrerà alla rimozione forzata del mezzo nautico, nel qual caso all'Utente verranno addebitate le relative spese.

Art.10 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

- 1) Gli ormeggi sono identificati da apposite schede informative predisposte dal gestore che le terrà, in base alle comunicazioni degli assegnatari, costantemente aggiornate. In ciascuna scheda verranno riportati il numero di gavittello, le generalità dell'assegnatario ed il recapito dello stesso, l'eventuale nome del mezzo nautico ancorato all'ormeggio, la lunghezza e la larghezza, i dati e le caratteristiche che lo riguardano, gli estremi dell'iscrizione al Registro, qualora richiesto dalla legge, nonché ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile.
- 2) Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Gestore delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda che si riferisce al loro mezzo nautico almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione. L'utente senza il preventivo assenso del gestore non può utilizzare l'ormeggio con un mezzo nautico diverso da quello oggetto di autorizzazione.
- 3) Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, deve essere autorizzato con formale atto del gestore ed annotato nelle corrispondenti schede identificative.
- 4) L'ormeggio è assegnato ad un solo utente, pertanto non sono ammessi natanti di proprietà di più soggetti.
- 5) Ogni ormeggio viene identificato con un numero progressivo assegnato dal gestore. Tale numero, riportato su apposito adesivo, deve essere apposto sul mezzo nautico e deve corrispondere al numero riportato sulla boa. Qualora l'assegnatario decadesse dovrà provvedere alla restituzione del numero assegnato.
- 6) Tutti i mezzi nautici dovranno risultare provvisti di polizza assicurativa per responsabilità civile

intestata all'assegnatario dell'ormeggio nonché dei dispositivi che il gestore riterrà necessari per evitare che l'imbarcazione arrechi danni agli altri natanti e alle strutture.

- 7) E' vietata ogni forma di subaffitto o cessione dell'ormeggio, anche gratuita.
- 8) Al fine di ottimizzare l'uso degli ormeggi il Gestore potrà intimare all'assegnatario lo spostamento del natante da un ormeggio all'altro, previa comunicazione scritta. Qualora l'assegnatario non provveda entro il termine indicato, il Gestore effettuerà lo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalsa per le spese sostenute.
- 9) Gli utenti devono fare uso dell'impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di pertinenza alle condizioni e con le modalità previsti dal presente regolamento. Gli assegnatari sono pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da essi ovvero da quanti, con il loro consenso, vengono ammessi a fruire, a qualsiasi titolo dell'ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto.
- 10) Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza in modo prudente ed accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di affondamento per gli altri natanti. I moli e le banchine dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro o deposito.
- 11) E' fatto divieto agli assegnatari di effettuare innovazioni non autorizzate dal gestore inerenti l'assetto ed il funzionamento dell'impianto di catenaria e delle infrastrutture di servizio.
- 12) La stessa disciplina si estende, per quanto compatibile, ad ogni ulteriore infrastruttura accessoria.

Allorchè la concessione demaniale dell'impianto di catenaria dovesse cessare per qualsiasi motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i mezzi nautici in conformità alle istruzioni impartite dal Gestore nonché a rimborsare al gestore le spese che lo stesso dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il gestore è responsabile solo dei danni derivati da anomalie, mal funzionamento e rotture delle attrezzature presenti sotto il livello dell'acqua.
2. Il gestore non risponde:
 - a) per eventuali furti dei mezzi nautici ormeggiati in catenaria, delle loro dotazioni e attrezzature di bordo
 - b) per atti di vandalismo effettuati agli stessi, alle loro dotazioni e attrezzature.
 - c) dei danni arrecati ai natanti e alle loro dotazioni e attrezzature non imputabili a rotture della catenaria.
 - d) dei danni arrecati da altri natanti e ad altri natanti.
3. Il gestore risponde comunque e solamente dei danni imputabili ed esclusivamente nei limiti ed alle condizioni della polizza assicurativa all'uopo stipulata.
4. Il gestore non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità preposte alla vigilanza.

ART. 12 - CANONE A CARICO DEI ASSEGNATARI

Gli assegnatari di ormeggio hanno l'obbligo di corrispondere al gestore un canone annuo. La Giunta Comunale procede alla determinazione dell'entità minima del canone relativo agli ormeggi stanziali e destinati al transito.

Sull'importo della tariffa stabilita sarà applicata una riduzione di entità differenziata:

- a) a favore degli assegnatari residenti attualmente ed in passato per almeno dieci anni nel Comune di Lerici;
- b) a favore dei proprietari di seconda casa nel Comune di Lerici.

ART. 13 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Per l'utilizzo dell'ormeggio l'utente dovrà versare al gestore, entro la data del 28 febbraio di ogni anno, il canone annuo secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale sulla base della classe di ormeggio effettivamente occupata. I pagamenti effettuati oltre tale data dovranno essere maggiorati del 5% e dovranno comunque essere effettuati non oltre il 31 marzo. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, l'assegnazione sarà ritenuta non valida ed il gestore stabilirà contestualmente il termine perentorio entro cui rimuovere il natante. Qualora l'utente non provveda entro il termine indicato, il Gestore effettuerà lo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalsa per le spese sostenute.

Per gli ormeggi destinati al libero transito il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'attracco.

ART. 14 SERVIZIO DI TRAGHETTAMENTO

Gli orari e le modalità di fornitura del servizio di traghettamento agli utenti dell'impianto di catenaria, sono esposti sui moli ed alla banchina dove stazionano le unità di trasporto su apposite tabelle ubicate in posizione visibile e protetta, da destinare anche alla pubblicazione di ogni altro comunicato.

Gli assegnatari dovranno impiegare l'unità di trasporto a remi per il tempo strettamente necessario e per il numero massimo dei posti ammessi dall'omologazione.

Gli utenti devono sottostare alle istruzioni impartite dal marinaio al comando dell'unità di trasporto a motore e da coloro che fossero preposti alla vigilanza ed al controllo e se richiesto devono presentare il proprio documento di riconoscimento.

Gli utenti hanno l'obbligo di avvalersi esclusivamente delle unità di trasporto riservate al settore, in cui è compreso il loro ormeggio, in conformità alle istruzioni dettate al riguardo dal gestore.

Le trasgressione e gli abusi verranno sanzionate.

ART. 15 - VIGILANZA

Il gestore curerà la vigilanza nell'ambito delle concessioni a mezzo del proprio personale. Il personale addetto al servizio di vigilanza dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le prescrizioni legittimamente impartite.

Gli addetti alla vigilanza debbono tempestivamente comunicare agli organi competenti i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un utente è riconosciuto al gestore la facoltà di espellerlo.

ART.16 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i mezzi nautici ancorati agli ormeggi dell'impianto di catenaria e delle infrastrutture accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature d'ormeggio, è formalmente vietato agli utilizzatori dei mezzi nautici, salvo casi di forza maggiore, didare fondo alle ancore.

Tutti i mezzi nautici, durante lo stazionamento dovranno essere dotati di idonei dispositivi atti ad ammortizzare eventuali urti tra gli stessi (parabordi). Nell'ambito dello specchio d'acqueo marittimo e di approdo sono vietati l'uso di proiettori abbaglianti, la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare l'inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.

E' vietato l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare.

E' vietato ogni lavoro che comporti disagio o molestia agli altri utenti.

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) aereare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;

b) curare che le apparecchiature elettriche e radio elettriche del mezzo nautico siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione,

c) il rifornimento del carburante deve essere eseguito possibilmente soltanto nella zona vicina al distributore, in quanto particolarmente attrezzata.

d) i comparti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aereati in modo idoneo ovvero protetti in involcri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi

e) gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;

f) in caso di inizio di incendio tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare, quindi, dell'Autorità competente;

g) nell'ipotesi di versamenti accidentale di idrocarburi, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo l'Autorità Marittima, cui spetta di Impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

Salvo il risarcimento di eventuale danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal gestore e/o altri Enti nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

ART. 17 - MANOVRE DI ORMEGGIO

Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente ed accorto nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione, delle disposizioni dell'Autorità Marittima Locale e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per gli altri natanti od imbarcazioni.

ART. 18 - RUMORE E LAVORI MOLESTI

Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, nonché dalle ore 12,30 alle 15,30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

Ogni lavoro necessario, che per la sua natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza all'impianto, secondo le istruzioni ricevute dal gestore, a tal fine preventivamente avvertito.

ART. 19 - AZIONI DI TURBATIVA

Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto di catenaria come pure dei moli, dei pontili, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al gestore, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per il godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta, non escludendo la denuncia alle competenti autorità.

ART. 20 - MODIFICHE

Al presente regolamento, potranno essere introdotte modifiche di dettaglio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale, con comunicazione successiva al Consiglio Comunale.

ART. 21 NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni in materia ed entra in vigore nei termini di legge.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni esistenti in materia.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CATENARIA.

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO ATTRACCHI AI PUNTI DI ORMEGGIO SULLA BANCHINA DELLA CALATA MAZZINI DI LERICI.

- 1) Il Comune fornisce, nell'ambito del Servizio di attracchi presso la banchina della Calata Mazzini di Lerici, i seguenti servizi:
 - a) Pulizia dello specchio acqueo;
 - b) Pulizia della banchina;
 - c) Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle unità da diporto;
 - d) Fornitura energia elettrica ed acqua presso i punti di ormeggio qualora siano ultimati i lavori ai relativi allacci;
- 2) Il Comune controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito della banchina relativamente al servizio di attracchi presso i punti di ormeggio, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, che verrà opportunamente pubblicizzato anche sul posto con apposita affissione;
- 3) L'utente è tenuto alla stessa osservanza della normativa in materia di navigazione nonché della prescrizioni del presente regolamento. Deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà dai furti e dai danneggiamenti. Tutte le unità da diporto che utilizzeranno l'approdo dovranno essere assicurate per la responsabilità civile. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta del Comune, che potrà richiederne l'integrazione del valore, qualora inadeguato. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato il Comune potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo. Ciascun utente rinuncia, inoltre, ad azioni di rivalsa nei confronti del Comune in caso di danni subiti o causati dall'imbarcazione o da terze persone o cose per qualsivoglia causa (mancato rispetto delle buone norme dell'arte marinaresca, condizioni meteorologiche avverse, eventi eccezionali, furti, incendi, esplosioni, ecc.).
- 4) Il Comune non è responsabile per danni causati da coloro che utilizzano gli ormeggi. Il Comune non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nel porto o a bordo delle unità.
- 5) I posti barca sono 12 destinati ad imbarcazioni fino a lunghezza massima di ml. 12,00;
- 6) Le manovre eseguite all'interno del Porto devono essere autorizzate dal Comune che può disporre il movimento e lo spostamento delle imbarcazioni a diverso punto di ormeggio, qualora opportuno o necessario, in caso di emergenza o di cause relative all'operatività del porto. In caso di assenza del proprietario il Comune potrà provvedervi direttamente.
- 7) Tutte le unità che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza ed in regola con le disposizioni emanate dalla Autorità

competente e dal Comune, in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine. Nel caso in cui l'unità di trovi nello stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità e alle attrezzature circostanti, sarà immediatamente avvisato il proprietario o il possessore o l'eventuale guardiano affinché sia eliminato l'inconveniente. Se non si dovesse provvedere entro il termine stabilito da Comune o in caso di emergenza, saranno assunte le iniziative opportune imputando i relativi oneri a carico del proprietario. E' vietato mettere in moto le eliche con unità ormeggiata. Qualora una unità affondi dentro l'approdo, il proprietario è obbligato alla rimozione immediata del relitto. In caso di inerzia il Comune assumerà le iniziative opportune imputando i relativi oneri a carico del proprietario.

- 8) Nello specchio acqueo antistante i punti di ormeggio sono vietati la balneazione, la pesca, le immersioni subacquee e qualsiasi altra attività vietata dall'Autorità Marittima.
- 9) E' tassativamente vietato dar fondo alle ancore, salvo cause di forza maggiore: le unità devono essere ormeggiate con le apposite trappe (pendini) ed i proprietari sono responsabili per ogni danno che alle stesse sia arrecato. E' vietato ormeggiarsi di poppa con le trappe. L'ormeggio si effettua con cime proprie. E' obbligatorio prima di ormeggiarsi di munirsi di parabordi, in modo da non causare danno alla propria ed altrui unità da diporto. Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto di ormeggiarsi altrove. In caso di temporanea o breve assenza, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. Di notte le passerelle devono essere opportunamente illuminate.
- 10) E' vietato utilizzare i generatori delle unità per prove o per la carica delle batterie prima delle ore 10,00 e dopo le ore 23,00. Al di fuori di questi orari è vietato l'uso di segnali acustici che possano disturbare la quiete pubblica.
- 11) E' vietato ingombrare la banchina con gommoni, passerelle o altri materiali in genere. E' vietato sporcare la banchina per lavorazioni o pitturazioni. In caso di inosservanza il Comune provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato o far pulire a spese dell'utente responsabile.
- 12) E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti, di altri oggetti, liquidi o altro, sia nello specchio acqueo che in banchina; i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. In ogni caso è vietato l'impiego di saponi e detergenti per il lavaggio delle unità. Per le esigenze personali devono essere utilizzati i servizi igienici presenti sulla Calata Mazzini a meno che l'unità sia dotata di attrezzature per la raccolta dei liquami di bordo. E' vietato lavare stoviglie, biancheria, tender o motorini sulla banchina.
- 13) Le unità ormeggiate sono tenute ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - in caso di versamento accidentale di idrocarburi in acqua o sulla banchina, il responsabile deve informare immediatamente il Comune e l'Autorità Marittima, provvedendo nel frattempo a mettere in atto tutti i provvedimenti per contenere e limitare i danni;
 - gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
 - è vietato il rifornimento di carburante, anche parziale, con mezzi mobili o con qualsiasi altro sistema. In caso di assoluta necessità (completa mancanza di carburante) l'interessato dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune.
 - i compartimenti di bordo contenenti le bombole del gas liquido, devono essere aerati;

- gli estintori di bordo devono essere in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

- 14) Per le prestazioni di conforto, l'assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.
- 15) E' vietato l'ingresso nella zona degli attracchi di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro salvo espressa autorizzazione del Comune.
- 16) Il Comune si manleva da eventuali danni causati dalla risacca che venisse eventualmente provocata dal passaggio delle imbarcazioni all'interno della baia di Lerici.
- 17) L'utenza è obbligata a rispettare il presente Disciplinare.